

Martedì 09/07/2024 • 06:00

FISCO CIRCOLARE DELLE DOGANE

Informazioni vincolanti sull'origine: modalità di presentazione delle istanze

L'Agenzia delle Dogane, con **Circ. 8 luglio 2024, n. 18/D**, fornisce alcuni chiarimenti sulla procedura di richiesta e rilascio delle **Informazioni vincolanti in materia di origine (IVO)**, sottolineando la rilevanza di questo fondamentale strumento di *compliance*, ancora poco utilizzato nella prassi. Previste nuove **modalità di presentazione** delle domande dal **1° ottobre 2024**.

di Sara Armella - Avvocato, Studio Legale Armella & Associati

di Tatiana Salvi - Avvocato, Studio Legale Armella & Associati

Nuovi chiarimenti delle Dogane sulle Informazioni vincolanti sull'origine

Nuove **modalità di presentazione** delle **istanze** per il rilascio delle **Informazioni vincolanti sull'origine (IVO)** e **tempi** di istruttoria **più rapidi** per i **soggetti AEO**. Sono queste le novità introdotte dalla Circ. dell'Agenzia delle Dogane 8 luglio 2024, n. 18/D.

Le Informazioni vincolanti sull'origine rappresentano uno **strumento di compliance** fondamentale per gli operatori. Attraverso l'IVO, l'Agenzia delle Dogane rilascia un vero e proprio **parere preventivo** sull'origine doganale di un determinato prodotto. Per le aziende che operano nell'*import-export* è indispensabile saper individuare la corretta origine doganale, anche per evitare di incorrere in rilevanti **sanzioni**, sia **amministrative** che **penali**. Un istituto centrale anche per tutti i prodotti *Made in Italy*, che trova, però, **scarsa applicazione** nella prassi. A livello nazionale, vi sono soltanto **alcune decine di richieste l'anno**.

La Circolare in commento punta a rilanciare le Informazioni vincolanti sul valore, uno strumento sempre più importante per gli operatori, considerata la maggiore complessità delle *supply chain* internazionali e il ruolo centrale del *Made in Italy*.

Efficacia vincolante delle IVO

L'informazione vincolante sull'origine (IVO) ha **efficacia vincolante** non soltanto nei confronti dell'autorità doganale che l'ha emessa, ma anche per **tutte** le altre **Dogane dell'Unione europea**. L'informazione è vincolante nei confronti del **soggetto titolare** della **richiesta**, il quale sarà obbligato a indicare il codice C627 e il numero identificativo dell'IVO nella dichiarazione doganale.

Tale strumento determina, infatti, indubbi **vantaggi economici e procedurali**, in quanto fornisce agli operatori maggiore **certezza** nella **determinazione dell'origine, semplificando l'attività** dell'Agenzia delle Dogane al momento dello **sdoganamento** e contribuendo all'**interpretazione uniforme** delle norme in materia di origine.

Nuove modalità di presentazione delle domande IVO

Con la Circolare in commento, l'Agenzia delle Dogane semplifica le modalità di presentazione della domanda di IVO, introducendo un **nuovo modello** di domanda, obbligatorio **dal 1° ottobre 2024**, che dovrà essere trasmesso **via pec** alla Direzione dogane, Ufficio origine e valore.

Nel corso dell'istruttoria un ruolo centrale sarà riservato anche all'Ufficio doganale territorialmente competente, che potrà segnalare l'**esito** di eventuali **controlli o accertamenti** già eseguiti sull'origine del prodotto, **contenziosi** già instaurati, nonché ogni eventuale **elemento ostativo** rispetto al riconoscimento dell'origine richiesta.

La circolare ricorda che l'IVO è il risultato di un **attento e approfondito studio** delle norme unionali e delle tecniche di lavorazione o trasformazione cui la merce è stata sottoposta. È fondamentale, pertanto, la **fase preliminare** di presentazione dell'istanza che l'operatore dovrà curare con la massima attenzione, in modo da fornire informazioni e documenti utili al corretto inquadramento tecnico e giuridico della decisione richiesta.

Primo fondamentale *step* per individuare l'origine della merce è attribuire al prodotto la **corretta classificazione doganale**. L'operatore dovrà indicare, inoltre, la denominazione commerciale della merce e la descrizione del prodotto. La richiesta dovrà individuare anche il **quadro giuridico** di riferimento, ossia la regola per determinare l'origine preferenziale o non preferenziale richiesta. Di fondamentale importanza la **descrizione del processo produttivo** che, secondo il richiedente, conferisce il carattere originario. Alla domanda potranno essere **allegati**, inoltre, **campioni, documenti** di supporto e **ulteriori informazioni** utili.

Da precisare che la decisione IVO può riguardare **un solo tipo di merci** ed è **valida per tre anni**. La richiesta può essere presentata anche da un soggetto stabilito al di fuori dell'Unione europea, il quale dovrà registrarsi ai fini dell'attribuzione del codice Eori, o da un rappresentante doganale stabilito nel territorio unionale.

Tempi ridotti per i soggetti AEO

Valutata l'ammissibilità della domanda, a seguito della fase di preistruttoria, la Dogana avrà **120 giorni** di tempo per **valutare** la **domanda** di IVO e adottare la propria decisione. Termine che, **per i soggetti AEO**, sarà ridotto a **60 giorni**. Una semplificazione importante, che contribuisce ad ampliare i vantaggi riconosciuti agli Operatori economici autorizzati, rafforzando il ruolo di questa certificazione, ormai indispensabile per chi opera nel commercio internazionale.

Fonte: Circ. AD 8 luglio 2024 n. 18

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.